

Limiti all'applicazione retroattiva delle risultanze di Gerico 2017



Con [circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017, n. 20](#), diffusi i chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016.

Di sicuro interesse, in relazione **all'utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti**, sono le affermazioni secondo cui i risultati degli studi per il 2016 – senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “*crisi*”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d'imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), – **potrebbero trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2014**, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017, con oggetto: STUDI DI SETTORE – Redditi 2017 – Periodo d'imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427](#)